

VERSIONE ANONIMIZZATA PER USO EDITORIALE

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA

Sentenza 21 luglio 2026, n. 5936

Sono stati anonimizzati i nominativi delle persone fisiche, dei difensori e degli altri soggetti individuali menzionati nel provvedimento. Restano invariati il contenuto giuridico essenziale, i riferimenti normativi e la ricostruzione della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello proposto da un'Agenzia regionale per la protezione ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OMISSIS];

contro

il sig. [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avvocato [OMISSIS];

nei confronti di [OMISSIS], non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale competente.

FATTO E DIRITTO

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha impugnato la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto da un candidato idoneo non vincitore per l'annullamento di un bando di concorso e degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

2. Con una prima procedura concorsuale era stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente ambientale – ruolo tecnico – a tempo pieno e indeterminato. All'esito delle prove era stata approvata la graduatoria finale di merito; il ricorrente si era collocato al quarto posto complessivo e al secondo fra gli idonei non vincitori.

Successivamente, durante la vigenza di tale graduatoria, l'Agenzia aveva indetto una seconda procedura per due dirigenti ambientali – ruolo tecnico. Il nuovo bando era rivolto a figure chiamate a svolgere attività di gestione, organizzazione, monitoraggio e vigilanza o controllo delle diverse matrici ambientali, nonché di predisposizione, formulazione e adozione di pareri nei procedimenti di competenza ambientale.

3. Il candidato idoneo aveva chiesto all'Agenzia di assegnargli uno dei posti mediante scorrimento della graduatoria ancora efficace, previa revoca o modifica in autotutela del nuovo bando. L'Agenzia aveva comunicato di non accogliere tale richiesta.

4. Il candidato aveva inizialmente adito il giudice ordinario, chiedendo l'accertamento del diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria e la condanna dell'ente all'assunzione. Il Tribunale ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

5. Riassunto il giudizio davanti al TAR, il ricorrente aveva impugnato il bando. Nel corso della controversia erano stati impugnati anche gli atti di ammissione alla selezione e, con ulteriori motivi aggiunti, la delibera con la quale l'amministrazione aveva revocato in autotutela il bando, nonché il PIAO relativo al triennio 2024-2026. La revoca era stata giustificata dalla rivalutazione delle esigenze assunzionali e dalla nuova programmazione del fabbisogno di personale, che non prevedeva più le posizioni oggetto della procedura.

6. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che i due bandi riguardassero professionalità e requisiti di partecipazione pressoché identici e che la pubblicazione del secondo bando esprimesse la sola volontà di non procedere allo scorrimento. Il giudice di primo grado aveva inoltre attribuito rilievo decisivo a una precedente ordinanza cautelare, reputando che, dopo tale misura, non residuasse spazio per una nuova valutazione dell'interesse pubblico alle assunzioni.

7. L'amministrazione aveva appellato la sentenza, deducendo, fra l'altro: l'erronea affermazione dell'equivalenza tra i due profili; l'inesistenza di un obbligo di scorrimento in favore dell'idoneo non vincitore; l'erronea attribuzione di efficacia preclusiva all'ordinanza cautelare; l'omessa declaratoria di improcedibilità del ricorso a seguito della revoca del bando.

8. Il ricorrente si era costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo le censure rivolte contro il PIAO e il provvedimento di revoca.

9. Con ordinanza cautelare, il Consiglio di Stato aveva sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ravvisando il fumus dell'appello.

10. All'udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

11. L'appello è fondato.

11.1. I motivi concernenti la scelta di indire un nuovo concorso invece di utilizzare la graduatoria vigente possono essere esaminati congiuntamente.

Il giudice di primo grado ha ricostruito in modo contraddittorio la posizione dell'idoneo non vincitore, facendo riferimento, alternativamente, a un diritto all'assunzione, a un interesse legittimo e a un interesse qualificato e differenziato a far rispettare un preteso obbligo di scorrimento.

Tale impostazione contrasta con il consolidato orientamento secondo cui l'ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un obbligo di scorrimento né in un diritto soggettivo degli idonei. L'idoneo non vincitore vanta una mera aspettativa all'assunzione. L'amministrazione conserva ampia discrezionalità e dispone di una facoltà, non di un obbligo, di procedere allo scorrimento: può non ritenere prioritaria la copertura del posto, indire un nuovo concorso o sopprimere il posto, sulla base delle esigenze organizzative, dei limiti alle assunzioni, delle disponibilità di bilancio e delle scelte programmatiche.

L'opzione fra graduatoria valida e nuova procedura concorsuale deve perseguire gli interessi pubblici tutelati dall'art. 97 della Costituzione. La preferenza per lo scorrimento recede in presenza di valide e motivate ragioni di interesse pubblico in senso contrario.

Nel caso concreto, la decisione di bandire una nuova selezione è legittima, poiché fra le due procedure vi sono differenze rilevanti. La regola dello scorrimento presuppone l'identità dei posti messi a concorso. Nel secondo bando non erano previste alcune classi di laurea ammesse dalla prima procedura; inoltre, il secondo concorso prevedeva una materia d'esame specifica sulla predisposizione e gestione dei procedimenti di monitoraggio e vigilanza o controllo ambientale. Le mansioni includevano altresì la predisposizione, formulazione e adozione di pareri in procedimenti ambientali.

Tali differenze escludono una piena coincidenza tra i soggetti ammessi e tra le professionalità ricercate. Non era pertanto dovuto lo scorrimento della graduatoria.

11.2. Sono fondati anche i motivi relativi alla revoca del bando.

Il TAR ha erroneamente attribuito alla propria ordinanza cautelare un'efficacia preclusiva assoluta rispetto al successivo esercizio del potere di autotutela. Una misura cautelare ha carattere interinale e non può essere equiparata a una sentenza di merito passata in giudicato. Essa non priva l'amministrazione del potere di rivalutare le proprie scelte di programmazione e reclutamento del personale.

L'amministrazione conserva dunque la facoltà di esercitare l'autotutela, ferma la possibilità per l'interessato di contestare la legittimità del relativo esercizio per profili diversi dall'asserita preclusione derivante dall'ordinanza cautelare.

Un provvedimento sopravvenuto adottato nel corso del giudizio, frutto di una complessiva e autonoma rivalutazione, può determinare la cessazione della materia del contendere quando sia integralmente satisfattivo; può comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; oppure, se sfavorevole, può essere impugnato mediante motivi aggiunti.

Nel caso in esame, la rinnovata programmazione delle esigenze assunzionali legittimava la revoca del bando. Poiché non ricorrevano comunque i presupposti per lo scorrimento della graduatoria, risultano inammissibili per difetto di interesse le censure riproposte contro il PIAO e il provvedimento di revoca.

12. L'accoglimento dell'appello nel merito consente di prescindere dall'esame dell'ulteriore eccezione di improcedibilità.

13. In conclusione, l'appello deve essere accolto; la sentenza di primo grado va riformata e il ricorso introduttivo, con i primi motivi aggiunti, va respinto. I secondi motivi aggiunti sono inammissibili.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado e i primi motivi aggiunti e dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti.

Compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

[Omissi i nominativi dei componenti del Collegio e gli altri dati personali.]